

STATUTO

del

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

denominato

“CONSORZIO IRRIGUO DI GRESSAN”

CAPO I

Denominazione – Sede – Comprensorio – Scopi

Art. 1

- natura giuridica e sede -

Il consorzio di miglioramento fondiario, costituito con decreto reale del 27 giugno 1935 n. 2128 - Div. III, denominato “CONSORZIO IRRIGUO DI GRESSAN” svolge le funzioni previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.

Esso è retto dal presente Statuto, aggiornato secondo le disposizione della Legge Regionale 08.01.2001 n. 3, approvato dall’Assemblea Generale degli Utenti in data 16 marzo 2005.

Il consorzio ha sede nel comune di Gressan.

Art. 2

- perimetro e superficie -

Fanno parte del Consorzio i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile redatto nel 1934 con la costituzione del consorzio e costantemente aggiornato.

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di ettari 461,6397 ricadenti nei seguenti comuni: Gressan, Charvensod e Jovençon.

I confini del consorzio, a solo scopo descrittivo, sono:

- A lato Nord la dora Baltea – i terreni del Comune di Gressan sull’altra sponda della Dora Baltea non fanno parte del comprensorio;
- A lato Est il Consorzio di Miglioramento fondiario Charvensod (identificabile con la quasi totalità del comune di Charvensod);
- A lato Sud i comuni di Cogne e Aymavilles;
- A lato Ovest il Consorzio di miglioramento fondiario di Jovençon (identificabile con la quasi totalità del comune di Jovençon)

All’interno del comprensorio vi è una zona che non fa parte del consorzio in oggetto in quanto già parte del C.M.F. di Champillon.

Art. 3

- Scopo -

Il Consorzio ha lo scopo di perseguire il miglioramento dei terreni nel suo comprensorio ai fini di una razionale utilizzazione agricola.

A tal fine il Consorzio provvede:

- a) Alla migliore utilizzazione, distribuzione e razionalizzazione delle risorse idriche all'interno del proprio comprensorio;
- b) All'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nelle condotte consortili per la produzione di energia elettrica, a condizione che tali usi comportino la restituzione delle acque e non pregiudichino la loro utilizzazione primaria a scopo irriguo fermo restando che i relativi proventi vengano riutilizzati per servizi ed attività nel settore agricolo di competenza a favore dei consorziati;
- c) All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di miglioramento fondiario di interesse comune, e in particolare a solo titolo esemplificativo:
 - La costruzione, sistemazione e riattamento di strade interpoderali e vicinali, di monorotaie, teleferiche e fili a sbalzo che sostituiscono la viabilità rurale;
 - La costruzione, sistemazione e riattamento di acquedotti rurali, canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione;
 - L'esecuzione ed ammodernamento di acquedotti rurali;
- d) Alla ricomposizione fondiaria in quanto necessaria per la attuazione degli scopi istituzionali favorendo l'esecuzione, l'ampliamento, il potenziamento e la trasformazione degli impianti e delle opere di miglioramento fondiario;
- e) Al miglioramento dei terreni agrari e delle colture finalizzato alla meccanizzazione e ad un utilizzo più razionale delle superfici agricole ed alla messa a coltura;
- f) Alla partecipazione a società di capitali, società consortili o consorzi ai fini di meglio perseguire gli scopi di cui alle lettere precedenti purché gli utili derivanti siano riutilizzati per servizi e attività nel settore agricolo di competenza a favore dei consorziati.

Capo II

Organo del Consorzio

Art. 4

- organi -

Sono organi del consorzio:

- a) L'assemblea;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente;
- d) Il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

- assemblea -

Fanno parte dell'assemblea generale i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, compresi nel perimetro consortile ed aventi diritto al voto, nonché gli usufruttuari aventi diritto al voto nella sola ipotesi di cui all'articolo 17 ultimo comma del presente statuto.

Art. 6

- convocazione dell'assemblea -

L'assemblea è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo

Agli utenti presenti nel catasto consortile dovrà essere inviata un avviso scritto a mezzo lettera che dovrà essere spedita almeno 10 giorni prima dell'assemblea. Il Consiglio, se lo riterrà necessario pubblicizzerà l'evento mediante manifesto da pubblicarsi all'albo consorziale ove esista, all'albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio, nonché da affiggersi nell'abitato dei comuni stessi e delle relative frazioni e nelle bacheche comunali. Gli avvisi pubblici devono essere affissi almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Le lettere di convocazione e/o il manifesto devono contenere:

- Il luogo dove si svolgerà l'assemblea;
- La data e l'ora della prima convocazione;
- La data e l'ora della seconda convocazione;
- L'ordine del giorno.

L'assemblea ha luogo almeno una volta l'anno; essa può essere convocata anche a seguito di richiesta inoltrata al Presidente da un decimo dei consorziati che rappresentino almeno il venti per cento della superficie o da un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente non vi provveda, spetta al Collegio dei revisori dei conti convocare l'assemblea.

Art. 7

- validità e sede dell'assemblea -

L'assemblea è convocata ai sensi dell'art. 6 nel Comune di Gressan ove ha sede il Consorzio; qualora, in via eccezionale, non fosse disponibile una sede appropriata al numero dei partecipanti all'adunanza nel territorio del comune, l'assemblea può essere convocata in altro comune a discrezione del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei consorziati e questi rappresentino più di un quarto della superficie del comprensorio.

In seconda convocazione, che ha luogo trascorsa almeno un'ora e non più di cinque giorni dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e qualunque sia la superficie rappresentata.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, su proposizione del Consiglio Direttivo, devono essere inserite nell'ordine del giorno e sono valide se è valida l'assemblea che le ha votate.

Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide se, in prima convocazione, sono prese col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 8

- Attribuzioni dell'assemblea -

Spetta all'assemblea:

- a) eleggere il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti;
- b) deliberare sulle modifiche dello statuto consortile, salva la facoltà per il consiglio direttivo di aggiornare lo statuto stesso per conformarlo a nuove norme di legge e di regolamento; in questo caso il Consiglio Direttivo richiederà all'Assemblea successiva la ratificazione delle modifiche;
- c) deliberare sulle modifiche del comprensorio territoriale del consorzio;
- d) approvare il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo;
- e) fissare le modalità della ripartizione delle spese;
- f) deliberare su tutte le questioni di carattere straordinario quali:
 - la realizzazione di nuove opere, salve le competenze del consiglio direttivo per gli atti esecutivi;
 - l'accensione di prestiti o mutui;
 - l'approvazione dei progetti preliminari delle opere di miglioramento fondiario;
 - la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di gestione del territorio in relazione alle leggi regionali esistenti in materia di protezione della natura e di salvaguardia degli equilibri ecologici;
- g) deliberare su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio che non sia di competenza specifica degli altri organi.

Art. 9

- Consiglio direttivo -

Il Consiglio direttivo è composto da n. 7 membri e viene eletto dall'assemblea con i quorum costitutivi di cui all'art. 7.

Non sono eleggibili a membri del Consiglio direttivo:

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;

- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i funzionari dello stato o della regione cui competano funzioni di vigilanza sulla amministrazione del consorzio;
- f) i dipendenti del consorzio;
- g) coloro che gestiscono materialmente il denaro consorziale o, avendolo avuto in gestione, non hanno reso il conto della loro gestione;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovino legalmente in mora;
- j) coloro che hanno incarichi professionali con il consorzio;
- k) coloro che hanno in corso un contenzioso finanziario nei confronti del Consorzio.

Non possono far parte del consiglio direttivo contemporaneamente:

- a) gli ascendenti e i discendenti;
- b) gli affini in linea retta;
- c) i fratelli;
- d) i coniugi;
- e) il suocero/la suocera ed il genero/nuora;
- f) gli iscritti in catasto *pro indiviso*; in tal caso la nullità o la decadenza agiscono nei riguardi di colui che ha conseguito il minor numero di voti.

Art. 10

- Funzioni del consiglio direttivo -

Spetta al consiglio:

- a) eleggere, nel suo seno il presidente ed il vicepresidente;
- b) deliberare la convocazione dell'assemblea e stabilirne il relativo ordine del giorno;
- c) redigere il bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) proporre all'assemblea le modifiche allo statuto;
- e) deliberare sui programmi di attività del consorzio;
- f) deliberare in merito ai progetti esecutivi relativi alle opere di miglioramento fondiario e al loro funzionamento;
- g) deliberare sui piani di ripartizione delle spese concernenti l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere nonché il funzionamento del consorzio;
- h) deliberare sui ruoli di contribuzione stabiliti sulla base dei piani di ripartizione delle spese e del bilancio preventivo;
- i) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni, che siano di interesse per il consorzio;
- j) deliberare di stare o resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del consorzio;
- k) deliberare sui servizi di esattoria e di cassa;
- l) provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, all'assunzione, al licenziamento e comunque alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale consortile nonché ai provvedimenti disciplinari che lo riguardano, in base ai regolamenti e alle norme per il funzionamento dei servizi secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale;

- m) approvare i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per i rapporti con il personale dipendente;
- n) deliberare le compravendite di beni immobili e mobili, le anticresi, le permuta, gli affitti, l'enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito;
- o) deliberare le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;
- p) stabilire le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture e le locazioni di terreni, ripe ed altre pertinenze e di canali;
- q) provvedere all'aggiornamento del catasto consortile;
- r) provvedere alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consortili;
- s) stabilire le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e dei regolamenti interni;
- t) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;
- u) autorizzare tutte le spese ed eseguire tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, in conformità alle norme vigenti, allo statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea;
- v) nominare i componenti del seggio elettorale;
- w) porre in essere qualsiasi altro atto di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché di disposizione e di alienazione, non attribuito espressamente alla competenza di altri organi.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, sempre definendo preliminarmente l'ampiezza della delega.

Art. 11

- Convocazione del Consiglio -

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente, non meno di due volte all'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri mediante lettera con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del consiglio hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal presidente.

Art. 12

- Adunanze del consiglio -

Le adunanze sono indette in unica convocazione.

Le delibere vengono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il consiglio direttivo, in assenza del presidente e del vicepresidente elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

Art. 13

- Il presidente -

Il presidente, che ha legale rappresentanza del consorzio:

- a) convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne apre e chiude le relative sedute e dirige le discussioni;

- b) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, il segretario del consorzio o i consiglieri;
- c) firma i ruoli di contribuenza;
- d) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello statuto;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo;
- g) ordina i pagamenti e le riscossioni;
- h) presiede alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di forniture.

Il presidente rappresenta il consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

Art. 14

- Il Vicepresidente -

Il vicepresidente sostituisce il presidente impedito o assente in tutte le sue funzioni.

Art. 15

- Collegio dei revisori dei conti -

Il collegio dei revisori dei conti è composto da n. 3 membri eletti dall'assemblea scegliendoli anche tra persone estranee al consorzio.

Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 9 del presente statuto, quarto comma, ad esclusione della lettera e) di esso.

Non possono inoltre essere eletti revisori il presidente, il vicepresidente, i membri del consiglio direttivo nonché i loro parenti ed affini entro il secondo grado. Non possono parimenti essere eletti revisori coloro i quali hanno un rapporto di prestazione d'opera retribuita con il consorzio.

Il collegio dei revisori dei conti:

- a) vigila sulla gestione del consorzio;
- b) presenta all'assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista annualmente il conto di cassa;
- d) assiste alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo senza diritto di voto qualora siano trattate questioni di tipo contabile.

I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità, deve chiedere al consiglio direttivo l'immediata convocazione dell'assemblea.

Delle riunioni del collegio dei revisori viene redatto verbale con la sottoscrizione dei presenti.

Il collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal segretario del consorzio.

CAPO III

Diritto al voto – Delega – Attribuzioni del numero di voti – Elezioni

Art. 16

- Diritto al voto attivo e passivo -

Hanno diritto al voto i proprietari degli immobili iscritti nel catasto ed i rispettivi mandatari, che abbiano compiuto gli anni diciotto.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali. Per i falliti e per i sottoposti ad amministrazione controllata o giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal curatore o dal commissario giudiziale.

In caso di comunione il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa.

Per i terreni nei quali l'usufrutto è diviso dalla proprietà, il voto è espresso dal proprietario o dall'usufruttuario, in relazione a chi sostiene le spese inerenti al consorzio.

Art. 17

- Delega -

Ciascun consorziato può esercitare il proprio diritto di voto a mezzo di altra persona anche estranea al consorzio purché maggiore di età e munita di delega.

La delega deve essere conferita con atto scritto.

Ciascun soggetto non può cumulare più di tre deleghe valevoli ciascuna per l'espressione di un voto intero.

Le deleghe debbono essere presentate:

- per le assemblee ordinarie e/o straordinarie all'inizio della riunione (appello);
- per le assemblee elettive (elezioni) al momento del voto.

I rappresentanti di cui all'articolo che precede secondo e terzo comma ed i delegati che sono anche affittuari e conduttori dei fondi inseriti nel comprensorio del Consorzio sono equiparati ai consorziati e possono ricoprire tutte le cariche di cui al presente statuto a nome dei rappresentati.

Art. 18

- Attribuzione del numero di voti -

Il numero dei voti cui ciascun consorziato ha diritto nell'assemblea è determinato in un voto per ciascun consorziato qualunque sia il suo possesso fondiario.

Art. 19

- Elenco degli aventi diritto al voto -

L'elenco degli aventi diritto al voto è costituito dall'elenco dei proprietari degli immobili compresi nel perimetro consorziale, aventi i requisiti di cui all'art. 16.

Esso è formato a cura del consiglio direttivo e contiene nome, cognome e quanti altri dati necessari alla certa identificazione dei consorziati (codice fiscale, data di nascita, paternità, ecc.), nonché l'indicazione delle superfici rappresentate. L'elenco deve essere redatto sulla base dei dati catastali. L'elenco è a disposizione dei consortisti presso la segreteria del consorzio.

Contro l'elenco possono essere presentati reclami che devono pervenire al consiglio direttivo entro il 31 dicembre precedente alla data fissata per l'assemblea generale.

In base all'esame dei reclami il consiglio direttivo introduce le necessarie variazioni all'elenco.

Le determinazioni motivate sui reclami devono essere comunicate con lettera agli interessati dal consiglio direttivo entro quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 20

- Liste dei candidati -

I consorziati aventi diritto di voto, possono presentare liste di candidati scelti fra gli aventi diritto di voto o loro rappresentanti ai sensi degli articoli 16 e 17.

Le liste devono essere presentate da un numero di aventi diritto al voto che rappresenti almeno il due per cento degli elettori entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di scioglimento del Consiglio Direttivo in carica.

Le liste devono contenere almeno dieci nominativi per la carica di consigliere, sette effettivi e tre riserve (per la sostituzione di eventuali dimissionari nel corso del mandato);

I candidati alla carica di revisore dei conti verranno inseriti in un'unica lista comune ed eletti secondo il n° di voti di preferenza conseguiti.

Il numero minimo di candidati per la validità delle elezioni è di sette alla carica di consigliere e tre alla carica di revisore dei conti.

Art. 21

- Costituzione dei seggi -

Per l'espletamento delle operazioni elettorali viene costituito apposito seggio composto dal presidente del seggio e da due scrutatori scelti dall'assemblea; dal segretario, nominato dal consiglio direttivo o, in mancanza di questi, persona idonea, nominata dall'assemblea.

Le indennità da corrisondersi ai componenti del seggio ed al segretario sono stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo.

Art. 22

- Validità delle elezioni -

Le elezioni sono valide qualsiasi sia il numero dei consorziati che utilizzeranno il loro diritto di voto.

Art. 23

- Svolgimento delle elezioni -

Le elezioni si svolgono:

- con la presenza di più liste mediante votazione a scrutinio segreto;
- con votazione nel corso dell'assemblea generale annuale, nel caso in cui venga presentata una sola lista di candidati al ruolo di Consigliere (membri e riserve) e solamente tre nominativi di candidati al ruolo di revisore dei conti;

Nel primo caso verranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze, nel secondo caso l'elezione sarà valida solamente se i candidati riceveranno i voti almeno della maggioranza dei presenti.

Nei locali adibiti alle operazioni elettorali sono ammessi soltanto gli aventi diritto al voto o i loro delegati.

Chi si presenta a votare per delega deve consegnare al presidente del seggio l'atto di delega di cui viene fatto cenno dallo scrutatore sull'elenco di cui al precedente articolo 19, a fianco del nome del rappresentato.

Il presidente del seggio consegna ad ogni votante, dopo averne constatato l'identità, tante schede quante corrispondono ai voti ai quali egli ha diritto.

Le schede consegnate devono riportare il timbro del consorzio e la vidimazione del segretario consorziale.

L'elettore può scegliere se esprimere un voto di lista, barrando l'apposita casella o contrassegnando sette preferenze tra i nominativi dei candidati scelti tra i presenti in tutte le liste.

Sono dichiarate nulle le schede che riportino uno o più voti di lista e preferenze in più liste o nel caso in cui vengano espressi più di sette preferenze per la carica di consigliere e di tre per la carica di revisore dei conti.

La forma e la grafica delle schede verrà fissata dal Consiglio Direttivo.

Le schede votate vengono depositate dal presidente del seggio nell'apposita urna e uno degli scrutatori fa annotazione, sopra l'elenco degli aventi diritto al voto, del numero di schede da ciascuno votate. La votazione si chiude all'ora stabilita nel manifesto di convocazione dell'assemblea.

Possono votare gli elettori che a quell'ora si trovino nella sala e che ancora non abbiano partecipato alle votazioni.

Art. 24

- Scrutinio -

Chiusa la votazione, il presidente del seggio apre le urne, controlla che il numero delle schede contenute nell'urna corrisponda a quello dei voti complessivamente spettanti. Il presidente apre le schede, ne dà lettura ad alta voce, mentre due scrutatori registrano in apposite liste l'esito della votazione con il nome dei candidati ed i voti da ciascuno riportati.

Di tali operazioni deve essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed ad altri atti.

I componenti del seggio devono sottoscrivere i verbali. Qualora qualche componente dissentisse da quanto verbalizzato, in toto o in parte, pone in calce le osservazioni ritenute opportune, sottoscrivendole.

L'esito della votazione è pubblicato all'albo pretorio del comune di Gressan dopo che gli eletti avranno formalmente accettato la carica

Art. 25

- Contestazioni -

Il presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza di voti sopra ogni contestazione o sulle questioni che dovessero insorgere nel corso delle operazioni di voto. Tali decisioni vengono riportate nel verbale.

Il segretario ha voto consultivo.

Contro la decisione del seggio è ammesso reclamo al consiglio direttivo neo eletto entro cinque giorni dalla pubblicazione.

Art. 26

- Proclamazione dei risultati -

Il consiglio direttivo neo eletto, in apposita seduta indetta dal presidente uscente e presieduta dal consigliere anziano, non oltre venti giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti proclama i risultati delle votazioni ed i nominativi degli eletti e decide sugli eventuali reclami.

Rimangono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche consigliere resta eletto chi ha ottenuto successivamente il maggior numero di voti.

Art. 27

- Rinvio -

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto in materia di elezione si applicano le norme che regolamentano il rinnovo delle amministrazioni comunali.

Art. 28

- Accettazione degli eletti -

L'elezione si perfeziona con l'accettazione che deve essere comunicata al consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso deve essere inviato, mediante lettera, a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali.

In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciataro ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore o la prima riserva nel caso di presentazione di un'unica lista. Anche in tale ipotesi si applicano i commi primo e secondo del presente articolo.

Qualora la sostituzione del rinunciataro non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, l'assemblea, nella seduta successiva provvede alla sostituzione della vacanza.

Art. 29

- Rinuncia degli eletti -

Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti, il consiglio direttivo procede alla proclamazione integrativa del subentrante ai sensi del comma terzo del precedente articolo.

Art. 30

- Elezione del Presidente e del Vicepresidente -

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nella prima riunione, presieduta dal consigliere anziano, da convocarsi da parte del presidente del consorzio uscente non oltre trenta giorni dalla data delle elezioni del consiglio direttivo. Nella stessa seduta il consiglio direttivo elegge anche il vicepresidente del consorzio.

Per l'elezione del presidente e del vicepresidente è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti del consiglio direttivo e la maggioranza assoluta dei voti. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.
In caso di mancata accettazione della carica di presidente, il consiglio direttivo procede a nuova elezione.

Art. 31

- Durata delle cariche -

Il presidente, i consiglieri e i revisori dei conti durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. I titolari degli organi del consorzio entrano in carica all'atto dell'accettazione. Qualora le nuove cariche non siano state elette, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione internale del consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, sino all'elezione del nuovo organo che deve comunque avvenire entro sei mesi dalla scadenza stessa.

Art. 32

- Dimissioni -

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al consorzio.
Il o i dimissionari verranno sostituiti come dal seguente art. 34

Art. 33

- Decadenza delle cariche -

La decadenza delle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina vengono a verificarsi le condizioni di incompatibilità di cui al precedente art. 9.
Decadono coloro che senza giustificato motivo non partecipino 5 volte consecutive alle riunioni del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 37.
La decadenza dei consiglieri e dei revisori è pronunciata dal consiglio, previa contestazione dei motivi dell'interessato.

Art. 34

- Vacanza delle cariche -

Quando il presidente o il vicepresidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo o sono dimissionari deve essere convocato entro un mese il consiglio direttivo per provvedere alla loro sostituzione.

Nel caso in cui la carica di presidente sia vacante, vi provvede il vicepresidente, oppure in mancanza di entrambi, il consigliere anziano di età.

Per il consiglio direttivo in caso di decadenza delle cariche, rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei consiglieri decaduti o uscenti mediante chiamata di coloro che nelle ultime elezioni hanno ottenuto successivamente il maggior numero di voti o chiamando le riserve nel caso in cui alle precedenti elezioni sia stata presentata una sola lista di candidati.

Nel caso che il numero dei componenti il consiglio direttivo risulti ridotto a meno della metà, l'assemblea deve essere convocata da parte del presidente uscente in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 primo comma, entro tre mesi dalla vacanza per l'integrazione del

consiglio stesso. In tal caso l'ordine del giorno dell'assemblea prevede il solo rinnovo delle cariche.

La sostituzione dei revisori dei conti segue le modalità previste dal presente articolo per il consiglio direttivo.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituti.

Art. 35

- Gratuità delle cariche – rimborso delle spese -

Le funzioni dei titolari degli organi consorziali sono gratuite.

Il consiglio direttivo può riconoscere un'indennità di carica al presidente, al vicepresidente, ai consiglieri e ai revisori dei conti nel caso che a questi siano affidati incarichi speciali.

Possono inoltre essere loro rimborsate le spese vive sostenute per espletare gli incarichi loro affidati nell'interesse del consorzio.

Tali indennità dovranno essere viste ed approvate dall'Assemblea.

Art. 36

- Servizio di segreteria -

Il consorzio si avvale di un segretario scelto dal consiglio direttivo. Detta collaborazione è regolamentata da apposita convenzione.

Il segretario del consorzio assiste alle sedute dell'assemblea, del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti senza diritto di voto. Nel caso che si discutano questioni riguardanti il segretario, fungerà da segretario uno dei consiglieri.

Art. 37

- Interesse in conflitto -

Il componente l'organo che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio, interesse in conflitto con quello del consorzio, deve darne notizia ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 38

- Votazioni -

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del presidente.

Art. 39

- Verbali delle sedute degli organi consortili -

Per ogni adunanza viene redatto un verbale. Esso dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, le generalità degli intervenuti, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla

discussione e che, in quella sede, abbiano fatto richiesta di verbalizzazione, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione. Per le sedute dell'assemblea deve essere indicata se in prima o in seconda convocazione nonché il numero dei partecipanti e se richiesto per il quorum la superficie rappresentata. I verbali sono firmati dal presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori quando questi abbiano accertato l'esito delle votazioni. Qualora qualche componente dissentisse da quanto verbalizzato pone a calce del verbale le osservazioni ritenute opportune, sottoscrivendole.

Art. 40

- Pubblicazione delle deliberazioni -

Le deliberazioni dell'assemblea generale devono essere pubblicate, entro quindici giorni dalla data delle deliberazioni, all'albo del consorzio ove esista per almeno quindici giorni consecutivi.

I verbali delle operazioni elettorali sono pubblicati all'albo pretorio dei comuni del comprensorio o all'albo consortile, ove esista, per una durata di quindici giorni consecutivi.

Art. 41

- Ricorsi -

Contro le deliberazioni, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dalla data di adozione delle medesime o entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dall'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente.

L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

E' fatto salvo, in ogni caso, l'esperimento degli ordinari rimedi giudiziari.

Art. 42

- Copia delle deliberazioni e degli atti consortili -

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali nonché degli atti e dei documenti riguardanti l'attività del consorzio e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime.

CAPO IV

Esercizio finanziario – Contribuenza – Riscossioni e pagamenti – conservazione delle opere

Art. 43

- Catasto -

Le proprietà consorziali vengono descritte in un catasto, distinte per comuni.

Nel catasto, e nell'elenco di cui all'art. 19, devono essere introdotte le variazioni segnalate dagli interessati.

Quando il trasferimento dei diritti avviene per vendita, permuta, donazione e/o altri atti tra vivi è compito del cedente di provvedere alla "volturazione" entro sei mesi dalla stipula dell'atto notarile. In caso di trasferimento dei diritti di proprietà a seguito del decesso del titolare spetta agli eredi e/o aventi causa, in solido, di effettuare la "volturazione" del bene entro i sei mesi dalla data di deposito della successione.

Il Consiglio Direttivo provvede a fissare gli orari ed i giorni durante i quali tali formalità verranno svolte.

È compito del Consiglio Direttivo, fissare i costi di tali operazioni.

Art. 44

- Esercizio finanziario -

L'esercizio finanziario del consorzio coincidendo con l'anno solare, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti, devono essere presentati all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 45

- Criteri per il riparto dei contributi -

Le spese per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere sono ripartite in via di principio in ragione del beneficio conseguito o conseguibile da parte degli immobili interessati.

L'applicazione del contributo può avvenire in via provvisoria sulla base del criterio delle ore di irrigazione a scorrimento, della superficie irrigata a pioggia e/o della superficie fruente il servizio.

Le ore di irrigazione a scorrimento dei vari canali vengono ritenute di egual valore.

Le spese necessarie al funzionamento del consorzio sono subordinate al presupposto che gli immobili risultino effettivi beneficiari dei vantaggi conseguiti o conseguibili dai lavori di miglioramento fondiario.

Tali riparti sono così fissati

- le spese ordinarie di gestione vengono ripartite tra tutti i consorziati in proporzione ore di irrigazione a scorrimento e, per i terreni irrigati a pioggia che non hanno diritti di irrigazione a scorrimento vengono calcolate delle ore comparative secondo la proporzione che stabilirà l'assemblea;

- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di canali, strade ed altre opere nonché i costi per l'integrazione dei finanziamenti pubblici per l'esecuzione di nuove opere e/o il ripristino di esistenti, verranno ripartite per competenza tra coloro che ne usufruiscono secondo il criterio delle ore di irrigazione a scorrimento, della superficie e/o nei modi stabiliti dall'Assemblea;
- le spese straordinarie dovute al ripristino di canali, strade ed altre opere danneggiate da calamità naturali verranno ripartite tra tutti gli utenti nei modi sopra riportati;

Art. 46

- Modi di riscossione e di pagamento -

Il consiglio direttivo stabilisce le modalità di esazione dei contributi consortili e di ogni onere finanziario spettante a qualunque titolo al consorzio, nonché le modalità per i pagamenti.

Art. 47

- Conservazione delle opere consortili -

Ove ritenuto opportuno, il consiglio direttivo delibera un regolamento interno che disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere consorziali.

Art. 48

- Inadempimenti e danni – esecuzione d'ufficio -

Ove i consorziati danneggino le opere consorziali, derivino abusivamente le acque consorziali, ne provochino o favoriscano la dispersione e la deviazione o manomettano gli impianti, l'amministrazione consorziale si riserva di:

- agire in via giudiziaria per il risarcimento dei danni;
- provvedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori occorrenti per ripristinare il buono stato delle cose, con rivalsa mediante l'imposizione di un contributo suppletivo;
- sanzionare il o i responsabili come previsto dall'art. 10 lettera "s".

I consorziati, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, hanno la facoltà di ripristinare direttamente lo stato delle cose fermo restando:

- 1) che le opere dovranno essere realizzate e collaudate secondo le direttive imposte dal Consorzio;
- 2) che ogni onere e spesa sarà a loro carico ivi comprese le sanzioni amministrative, tasse, oneri vari, le spese tecniche di progetto, D.L., collaudo, ecc.;

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

- Approvazione dello statuto -

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale degli utenti con le delibere datate 26.05.2002 e 16.03.2005 ed entra in vigore dalla data di acquisizione del visto di conformità da parte dell'assessorato dell'agricoltura e risorse naturali.

Art. 50

- Rinvio -

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative nazionali vigenti per la specifica materia dei consorzi di miglioramento fondiario nonché le norme del codice civile che disciplinano l'istituto consortile e che si intendono qui integralmente riprodotte.

Gressan, li 16.03.2005

Il Segretario

Il Presidente

Indice

CAPO I.....	1
Denominazione – Sede – Comprensorio – Scopi	1
Art. 1 - natura giuridica e sede -	1
Art. 2 - perimetro e superficie -	1
Art. 3 - Scopo -	2
CAPO II.....	3
Organo del Consorzio.....	3
Art. 4 - organi -	3
Art. 5 - assemblea -	3
Art. 6 - convocazione dell'assemblea -	3
Art. 7 - validità e sede dell'assemblea -	4
Art. 8 - Attribuzioni dell'assemblea -	4
Art. 9 - Consiglio direttivo -	4
Art. 10 - Funzioni del consiglio direttivo -	5
Art. 11 - Convocazione del Consiglio -	6
Art. 12 - Adunanze del consiglio -	6
Art. 13 - Il presidente -	6
Art. 14 - Il Vicepresidente -	7
Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti -	7
CAPO III	8
Diritto al voto – Delega – Attribuzioni del numero di voti – Elezioni	8
Art. 16 - Diritto al voto attivo e passivo -	8
Art. 17 - Delega -	8
Art. 18 - Attribuzione del numero di voti -	8
Art. 19 - Elenco degli aventi diritti al voto -	8
Art. 20 - Liste dei candidati -	9
Art. 21 - Costituzione dei seggi -	9
Art. 22 - Validità delle elezioni -	9
Art. 23 - Svolgimento delle elezioni -	9
Art. 24 - Scrutinio -	10
Art. 25 - Contestazioni -	10
Art. 26 - Proclamazione dei risultati -	11
Art. 27 - Rinvio -	11
Art. 28 - Accettazione degli eletti -	11
Art. 29 - Rinuncia degli eletti -	11
Art. 30 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente -	11
Art. 31 - Durata delle cariche -	12
Art. 32 - Dimissioni -	12
Art. 33 - Decadenza delle cariche -	12
Art. 34 - Vacanza delle cariche -	12
Art. 35 - Gratuità delle cariche – rimborso delle spese -	13
Art. 36 - Servizio di segreteria -	13
Art. 37 - Interesse in conflitto -	13
Art. 38 - Votazioni -	13
Art. 39 - Verbali delle sedute degli organi consortili -	13
Art. 40 - Pubblicazione delle deliberazioni -	14
Art. 41 - Ricorsi -	14
Art. 42 - Copia delle deliberazioni e degli atti consortili -	14
CAPO IV	15
Esercizio finanziario – Contribuenza – Riscossioni e pagamenti – conservazione delle opere.....	15
Art. 43 - Catasto -	15
Art. 44 - Esercizio finanziario -	15
Art. 45 - Criteri per il riparto dei contributi -	15
Art. 46 - Modi di riscossione e di pagamento -	16
Art. 47 - Conservazione delle opere consortili -	16
Art. 48 - Inadempimenti e danni – esecuzione d'ufficio -	16
DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 49 - Approvazione dello statuto -	17
Art. 50 - Rinvio -	17